

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3362 del 28/06/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI, AD USO SCAMBIO DI CALORE COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA TITOLARE: TERNA RETE ITALIA CODICE PRATICA N. BO15A005
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3477 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI, AD USO SCAMBIO DI CALORE

COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA

TITOLARE: TERNA RETE ITALIA

CODICE PRATICA N. BO15A0057

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della LR n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2015.805996 del 02/11/2015 e successive integrazioni PGB0/2017/5513 del 13/03/2017, PGB0/2017/5538 del 14/03/2017 e PGB0/2017/12976 del 07/06/2017, con la quale la ditta TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso scambio di calore, con restituzione nella stessa falda di prelievo, mediante tre pozzi di prelievo e corrispettivi tre pozzi di reimmissione, da perforarsi, fino ad una profondità di trenta metri, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122.

Il prelievo richiesto si effettua con una portata massima da ciascun pozzo di 2,0 l/s per complessivi 30.366 metri cubi/anno (mc/a) di volume di prelievo massimo, come somma dei prelievi effettuati da ogni pozzo.

Ogni pozzo di prelievo è dotato di pompa con inverter in grado di modulare la portata di emungimento a seconda delle esigenze di energia dell'impianto di climatizzazione, costituito da pompe di calore per la produzione complessiva di circa 170 KW di potenza termica e 160 KW frigorifera.

La rete idrica di scambio termico è a circuito chiuso e prevede che l'acqua prelevata da ogni pozzo è inviata verso uno scambiatore di calore a piastre, dedicato, e successivamente restituita in falda con un gradiente massimo di temperatura di 5°C tramite il corrispettivo pozzo di reimmissione.

Sono presenti inoltre tre piezometri per il monitoraggio interno aziendale di controllo dell'impianto idrico, in grado di rilevare in continuo i parametri di piezometria e temperatura delle acque di falda interessate dal sistema, di cui uno a monte e uno in mezzo al sistema di prelievo e re immissione ed un altro in posizione laterale allo stesso;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

- la reimmissione delle acque nel sottosuolo, dopo lo scambio di calore con una pompa di calore, necessita il rilascio di un autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del DLgs n.152/06;

dato atto che la ditta istante con istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/12976 del 07/06/2017, ha presentato la domanda di autorizzazione allo scarico per la reimmissione delle acque nel sottosuolo;

considerato che il prelievo non è ubicato all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

dato atto che è stata richiesta la pubblicazione dell'istanza sul BURERT;

preso atto del parere favorevole espresso dal Distretto Idrografico del fiume Po, acquisito agli atti con Prot. n. PGBO/2017/7511 del 05/04/2017 e a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006;

preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con nota Prot. n. PGBO/2017/6589 del 24/03/2017 che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, il prelievo interessa il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Samoggia-confinato superiore*, codice 0420ER-DQ2-CCS, caratterizzato da: stato quantitativo buono ed in condizioni di rischio assenti; da valori di soggiacenza piezometrica media

2010/2012 compresi tra 20 e 25 metri dal piano campagna, ma, a scala locale, in particolare nell'acquifero direttamente interessato dal prelievo compreso nei primi trenta metri di profondità (così come risulta da documentazione agli atti), da valori prossimi al piano campagna; da trend piezometrico positivo e da subsidenza con valori compresi tra 12,5 e 10,00 mm/a;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano" (*Direttiva Derivazioni* di cui alla Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), la nuova derivazione non comporta rischio ambientale sul mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico;

ritenuto che, oltre quanto proposto dalla ditta richiedente come sistema di monitoraggio interno aziendale dell'impianto idrico, sia opportuno realizzare un ulteriore piezometro di controllo in una posizione a valle dei pozzi di restituzione e del deflusso idrogeologico sotterraneo, al limite con l'estensione sottocorrente del cosiddetto "plume termico" descritto nella documentazione idrogeologica allegata agli atti;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta alla perforazione dei pozzi richiesti, secondo le modalità di progetto presentate ed alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato; e con l'obbligo di realizzare un ulteriore piezometro di controllo;

verificato che sono state pagate le spese d'istruttoria pari ad € 223,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta TERNA RETE ITALIA SPA C.F./P.IVA:05779661007, con sede legale in comune di Roma, Via Egidio Galbani n.70, **l'autorizzazione alla perforazione** di tre pozzi di prelievo e corrispettivi tre pozzi di reimmissione, fino ad una profondità massima di trenta metri, sul terreno censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al foglio 53 mappale 122, **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione dei pozzi**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione dei pozzi e del piezometro di controllo e la rete idrica di scambio termico dovranno essere realizzate con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale delle perforazioni e della rete idrica di scambio termico

1) le perforazioni non dovranno superare la profondità massima di trenta metri dal piano campagna, fatta eccezione l'eventualità di dover raggiungere la base dell'acquifero interessato dalla restituzione delle acque di scambio termico, nel qual caso il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

2) in ogni pozzo si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto dell'acquifero captato; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati e mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo e di un misuratore in continuo di piezometria e temperatura;

5) in ogni pozzo di prelievo dovrà essere installata una pompa di emungimento, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche

piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di prelievo;

7) tutti i pozzi di reimmissione dovranno essere dotati di apposito sensore di troppo pieno in grado di arrestare il pompaggio dal pozzo utilizzato in quel momento come pozzo di prelievo, in caso di mancato assorbimento delle acque di scambio termico;

8) lungo la rete idrica interessata dallo scambio termico dal punto di prelievo fino a quello di reimmissione:

- subito dopo l'uscita dal pozzo di prelievo e appena prima dell'ingresso nel pozzo di reimmissione dovrà essere inserito apposito rubinetto per la raccolta di campioni d'acqua e dispositivo di misura in continuo della portata e della temperatura dell'acqua;

- non dovranno essere inseriti eventuali sistemi di addolcimento e filtrazione delle acque estratte, né di modifica, in generale, del loro stato naturale;

- eventuali punti d'ingresso di reti esterne per operazioni di pulizia delle tubazioni dell'impianto idrico, oppure punti d'uscita per scarico dell'impianto, dovranno essere predisposti in posizioni tali da non interferire con i pozzi sia di prelievo che di reimmissione;

9) il **piezometro** di controllo dovrà essere realizzato in una posizione a valle dei pozzi di restituzione e del deflusso idrogeologico sotterraneo, al limite con l'estensione sottocorrente del cosiddetto "plume termico" descritto nella documentazione idrogeologica allegata agli atti. Il piezometro dovrà essere allestito per la raccolta di campioni d'acqua ed il monitoraggio in continuo di temperatura e piezometria della sola falda interessata dallo scambio termico;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

10) durante le fasi di perforazione dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

11) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

12) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

13) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

14) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

15) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi,

dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima;

16) ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

Comunicazioni

17) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

18) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione dei lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- una Relazione Tecnica contenente: la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni; l'ubicazione di ogni pozzo e delle caratteristiche della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; la rappresentazione grafica della stratigrafia e del completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura, portate e volume eventualmente installati; le caratteristiche e l'ubicazione del piezometro di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.